

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3844 del 03/07/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON CAMBIO DI TITOLARITA' AD USO CONSUMO UMANO E OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI TREDIZIO DITTA: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. PRATICA: FCPPA4291.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3998 del 02/07/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre LUGLIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;

- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. 4599 del 08/01/2007 con cui ATERSIR, c.f. 91342750378 ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque sorgive ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Tredozio (FC), con destinazione ad uso consumo umano, per una portata massima di esercizio pari a l/s 3,17 e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 100.000, con scadenza al 31/12/2005, assentita con det. n. 16571/2006 (codice pratica FCPA4291);
- della domanda PG/2022/0016887 del 02/02/2022, con cui Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. c.f. 00337870406, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo;

PRESO INOLTRE ATTO che quanto richiesto con domanda PG/2022/0016887 del 02/02/2022 e successive integrazioni acquisite al prot. n. 141216 si configura quale variante sostanziale alla

concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 47 del 26/02/2025, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;

PRESO ATTO della con nota acquisita al protocollo n. 801 del 03/01/2023 con cui Romagna Acque - Società delle Fonti, ha dichiarato che;

- *“gli apparati di captazione ed i relativi manufatti, oggetto della presente concessione al prelievo idrico, sono stati tutti realizzati prima degli anni ‘90 e gestiti dalla Amministrazione Comunale di Tredozio fino al 2006, anno di passaggio dalla Gestione in Economia da parte dello stesso Ente ad una gestione all’interno del Servizio Idrico Integrato (affidata dall’Autorità d’Ambito, ATERSIR);*
- *Segnatamente, la gestione di detti beni è stata prima assegnata ad Hera spa e, successivamente, dal 2011, a Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.;*
- *l’Amministrazione comunale in ragione dell’ampio lasso di tempo trascorso dalla materiale apprensione delle aree su cui insistono i manufatti non è stata – ad oggi – in grado di fornire alla scrivente Società documentazione attestante le modalità di acquisto della disponibilità delle stesse”;*
- *è del tutto pacifico l’uso protratto di dette aree per oltre un ventennio, sin dall’anno di realizzazione delle opere di captazione. In considerazione della situazione di fatto venutasi a determinare, appare astrattamente configurabile un acquisto a titolo originario (ex art.*

1158 c.c. - usucapione) a favore della stessa Amministrazione comunale delle predette aree”;

- *la materiale disponibilità delle infrastrutture acquedottistiche in parola è stata trasferita a questa società ad opera dell'Amministrazione comunale nell'ambito della Convenzione con ATERSIR per l'espletamento del Servizio di Fornitura all'Ingrosso della risorsa idropotabile nell'ambito del Servizio Idrico Integrato”;*

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione è ubicata all'interno della zona ZSC-ZPS, ACQUACHETA, codice IT4080002, in base alla d.G.R. 1191/2007;

ACCERTATO:

- che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalla det. n. 732 del 16/09/2019 (Arpae - Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le indicazioni procedurali P85027 ER (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica), le indicazioni operative I85010 ER (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica) e le indicazioni procedurali P85028 ER (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico);
- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 794.000 risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di abitanti equivalenti, pari a 13.014 ai sensi della DGR 1195/2016;

DI DARE ATTO che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

DATO ATTO che con nota PG/2022/679 del 04/01/2022 sono stati richiesti i seguenti pareri di competenza, rilasciati con esito favorevole:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2024/78322 del 30/10/2024);
- Ausl di Forlì-Cesena (PG/2023/1929 del 05/01/2023);
- Parco Nazionale Foreste Casentinesi (PG/2023/30916 del 21/02/2023);

DATO ATTO che:

- con nota PG/2023/9135 del 18/01/2023 è stata richiesto all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio territoriale Forlì-Cesena, la determinazione di competenza ai sensi dell'art. R.D. 523/1904 e dell'art. 18 della L.R. 7/2004;
- con nota PG/2025/34864 del 24/02/2025 è stato richiesto il nulla osta idraulico ai sensi dell'art.17 bis della L.241790, inviando schema del provvedimento senza che sia pervenuto alcun riscontro;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 24/06/2025 un deposito cauzionale pari a 1.007,56 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FCPPA4291;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. c.f. 00337870406, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica sorgiva con cambio di titolarità e occupazione di aree del demanio idrico, cod. pratica FCPPA4291, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante le sorgenti denominate: Scarzana 1 alta , Scarzana 2 alta, Scarzana 3 alta, Scarzana 4 alta, Scarzana 1-2 Basse, Cà Di Ottignana, Fiorino 1 e 2 , Prato e Molinetto;
 - ubicazione del prelievo: comune di Tredozio (FC), censite ai fogli 10,16,23,42,47 e ai rispettivi mappali 164,104,8,15,88,89,92,25,29;
 - coordinate UTM RER *gruppo sorgenti Scarzana* x:716953.042 y:880096.682; x:716956.784 y:880120.224; x:716966.454 y:880095.340; x:717007.567 y:880106.213; x:717121.575 y:880058.320; coordinate UTM RER *sorgente Cà Di Ottignana* x:718308.793 y:882623.662; coordinate UTM RER *sorgenti Fiorino 1 e 2* x:718741.160 y:882570.879 e x:718776.794 y:882560.783; coordinate UTM RER *sorgente Prato* x:719010.24 y:883782.44; coordinate UTM RER *sorgente Molinetto* x:719932.50 y:884787.71; su terreno in uso al concessionario sulla base di quanto espresso nelle premesse;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 40,5;
 - portata media di esercizio pari a 25,2 l/s
 - volume d’acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 794.000;
 - attraversamenti di aree del demanio idrico tramite condotte in PVC del diametro variabile da 90 a 50, riguardanti i seguenti riferimenti catastali: Foglio 16 antistante particella 30, foglio 23 particelle 11 e 115 e foglio 42 particelle 25 e 92.
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2034;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/07/2025, registrato al prot. PG/2025/119354;

4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 relativamente al prelievo idrico è pari a 1.007,56 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.007,56 euro;
6. di stabilire che la concessione, avendo per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 conferita ad una Società a totale partecipazione pubblica ineditibile, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario e per opportuna conoscenza, all'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sorgive con occupazione di area demaniale rilasciata a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A, c.f. 00337870406 (cod. pratica FCPPA4291).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene tramite captazione di dieci sorgenti nel Comune di Tredozio. Per quanto riguarda il gruppo Scarzana, le scaturigini d'acqua, alimentate dagli affioramenti lapidei, sono tutte posizionate all'interno di singoli manufatti e successivamente dalle vasche di decantazione si derivano le condotte di adduzione della risorsa. La risorsa prelevata dalla sorgente Ca' di Ottignana invece viene contenuta in un pozzetto dove si ha l'emergenza della vena d'acqua e da cui il flusso viene convogliato verso un manufatto posto a poca distanza. Le sorgenti Fiorino sono opere di drenaggio allineate lungo il versante meridionale della valle del Fosso Palazzina; la risorsa viene immessa in vasche di decantazione e successivamente convogliate verso le condotte di adduzione. Le scaturigini d'acqua derivanti invece dalla sorgente Prato sono tutte localizzate all'interno di una galleria drenante che alimenta le vasche di decantazione dell'impianto Prato.
2. Le sorgenti sono localizzate in Comune di Tredozio (FC), località Civorio, su terreno in uso al concessionario secondo quanto espresso in premessa nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, e censite ai fogli 10,16,23,42,47 e ai rispettivi mappali 164,104,8,15,88,89,92,25,29; coordinate UTM RER *gruppo sorgenti Scarzana* x:716953.042 y:880096.682; x:716956.784 y:880120.224; x:716966.454 y:880095.340; x:717007.567 y:880106.213; x:717121.575 y:880058.320; coordinate UTM RER *sorgente Cà Di Ottignana* x:718308.793 y:882623.662; coordinate UTM RER *sorgenti Fiorino 1 e 2*

x:718741.160 y:882570.879 e x:718776.794 y:882560.783; coordinate UTM RER *sorgente Prato* x:719010.24 y:883782.44; coordinate UTM RER *sorgente Molinetto* x:719932.50 y:884787.71;

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Castel del Rio - Castrocaro Terme - M.Falterona - Mercato Saraceno cod. 6020ER-LOC1-CIM.
4. Sono previsti attraversamenti di area demaniale con condotte in PVC nel Comune di Tredozio al Foglio 16 antistante la particella 30, al foglio 23 particelle 11 e 115 ed al foglio 42 particelle 25 e 92.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano/acquedottistico, utile a soddisfare la rete acquedottistica a servizio del Comune di Tredozio e Modigliana, per un totale di circa 13.014 abitanti complessivi e delle relative attività produttive.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 40,50 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 794.000.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 1.007,56 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area

Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio ovvero a caricarle su apposito portale che venisse messo a disposizione dall'amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'

Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, non ricomprese in quelle riportate agli articoli precedenti, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il concessionario è tenuto a:

- *In concomitanza di particolari eventi siccitosi che possano compromettere gli equilibri ecologici del torrente Scarzana, al cui bacino idrografico appartengono le due sorgenti in concessione, questo Ente si riserva di richiedere una verifica dei livelli di prelievo in modo da definire un regime di deflusso compatibile con la vita e la piena funzionalità degli ecosistemi acquatici;*
- *Si ritiene di dover richiamare il richiedente sulla necessità di assicurare e promuovere un uso razionale dei sistemi di distribuzione e di utilizzo dell'acqua in modo da garantire il risparmio di questa importante risorsa;*
- *Con cadenza almeno triennale il titolare della concessione dovrà provvedere all'invio di una relazione circa i volumi di prelievo effettivamente derivati. (Parco Nazionale Foreste Casentinesi (PG/2023/30916 del 21/02/2023);*

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale.

3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.